

COMUNE DI CROPANI
(PROVINCIA DI CATANZARO)

■ **Regolamento**

VERIFICA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEGLI ALLOGGI	

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Modalità della verifica
- Art. 3 - Valenza della verifica
- Art. 4 - Esiti della verifica

TITOLO II PRESCRIZIONI A TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO - SANITARIE DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ALLEGATO "A")

- Art. 5 - Norme tecniche di buona costruzione
- Art. 6 - Classificazione dei locali – Definizioni
- Art. 7 - Autorizzazione all'agibilità o all'usabilità degli edifici
- Art. 8 - Requisiti per il rilascio del certificato di agibilità e d'uso
- Art. 9 - Requisiti minimi dei locali e degli alloggi
- Art. 10 - Piani interrati, seminterrati e sottotetti
- Art. 11 - Isolamento dall'umidità
- Art. 12 - Rifornimento idrico
- Art. 13 - Allacciamento alla rete del gas
- Art. 14 - Impianti elettrici
- Art. 15 - Ventilazione meccanica
- Art. 16 - Eliminazione delle emissioni atmosferiche
- Art. 17 - Case coloniche
- Art. 18 - Entrata in vigore

APPENDICE MODELLO PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEGLI ALLOGGI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 15/7/2009 n. 94 e successivi regolamenti, il presente regolamento disciplina le attività di verifica volte ad accertare il persistere dei requisiti igienico-sanitari degli alloggi indicati per l'uso abitativo e l'eventuale sovraffollamento degli stessi al fine di salvaguardare l'igiene pubblica e la salubrità ambientale a tutela della salute e del benessere delle persone.

Art. 2 Modalità della verifica

1. L'Ufficiale d'Anagrafe, in caso di richiesta di iscrizione o di variazione anagrafica, ogniqualvolta il procedimento riguardi soggetti coabitanti in convivenze e, negli altri casi, qualora lo ravvisi opportuno, attiva la verifica per accertare il sussistere delle condizioni igienico - sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza o dimora abituale.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ufficiale d'Anagrafe attiva il Servizio di Polizia Municipale, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per i controlli dell'esistenza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato sub "A" al presente regolamento. Al/Ai sopralluogo/ghi dovranno essere presenti sia il proprietario e/o il richiedente dell'iscrizione/variazione, oppure loro delegati muniti di delega.

Art. 3 Esiti della verifica

1. Effettuati i controlli, gli uffici incaricati provvedono alla redazione di una relazione che attesti le condizioni igienico-sanitarie riferite all'alloggio ed al relativo immobile. Alla relazione dovranno essere allegati i documenti tecnici che la proprietà riterrà di consegnare ai verificatori o quanto i verificatori stessi riterranno utile a documentare lo stato riscontrato. L'analisi della relazione sarà condotta dagli uffici sulla scorta del vigente regolamento edilizio e delle norme relative all'edilizia residenziale.
2. Qualora il controllo dia esito favorevole, copia della relazione di cui al punto precedente verrà allegata al fascicolo dell'iscrizione/variazione anagrafica che l'ha generato. L'originale sarà conservato dall'Ufficio Tecnico e verrà, inoltre, digitalizzato ed inserito nella banca dati del SIT comunale.
3. Qualora il controllo dia esito non favorevole, l'Ufficio Tecnico informa l'Ufficio Anagrafe relazionando sulle condizioni che hanno determinato il parere negativo. Nel caso siano possibili interventi di adeguamento e messa a norma dell'immobile, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa comunicazione di avvio di procedimento, adotterà apposita ordinanza prescrittiva, assegnando un termine per l'esecuzione.
4. Decorso il termine assegnato con l'ordinanza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico verifica l'ottemperanza in contraddittorio con la proprietà e/o richiedente. In caso di verifica positiva si procederà come indicato al punto 2 del presente articolo. In caso di verifica non favorevole o nel caso in cui non sia possibile alcun adeguamento, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ne dà notizia al Sindaco ed all'Ufficiale dell'Anagrafe per i necessari conseguenti provvedimenti.

Art. 4 Valenza della verifica

1. Gli esiti delle verifiche effettuate non potranno porsi quale eventuale presupposto invalidante l'iscrizione o variazione anagrafica, bensì costituiranno distinto ed autonomo atto di accertamento da cui potrà scaturire un diverso procedimento amministrativo, che potrà comportare anche la dichiarazione di inabitabilità dell'alloggio ed il suo sgombero.

2. L'istruttoria della pratica anagrafica procederà nel suo corso ed il procedimento di iscrizione o variazione verrà concluso se verranno riscontrati gli elementi oggettivi e soggettivi della dimora abituale così come previsto dalla legge anagrafica e dal suo regolamento.

TITOLO II

PRESCRIZIONI A TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO - SANITARIE DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Art. 5

Norme tecniche di buona costruzione

1. In ogni abitazione debbono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle strutture in elevazione degli edifici, di sicurezza e rispondenza ai requisiti minimi di legge degli impianti tecnologici (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii. e restanti disposizioni in materia di sicurezza ed efficienza degli impianti), nonché in materia igienico-sanitaria in relazione alla prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli ambienti abitativi, ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari.

2. In particolare, dovranno essere osservate le norme stabilite dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", nonché dai relativi decreti attuativi relativi alle norme tecniche per le zone sismiche, per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento, per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate, per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, per le costruzioni con struttura in cemento armato e/o metallica.

3. Dovranno in ogni caso essere applicate le norme tecniche ai criteri generali per la verifica della sicurezza nella costruzione di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Art. 6

Classificazione dei locali - Definizioni

1. Sono definiti locali tutti gli spazi coperti, delimitati da ogni lato da pareti.

2. I locali destinati ad uso abitativo e relative pertinenze si classificano come segue:

- A) ambienti abitativi (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, ambienti abitabili in genere);
- B) vani accessori compresi all'interno degli alloggi (servizi igienici, ripostigli, stanze prive di finestra, ambienti di servizio in genere);
- C) locali accessori esterni all'alloggio e/o comuni a più unità immobiliari (cantine, soffitte non abitabili, locali motore ascensore, cabine idriche, lavanderie comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze; autorimesse singole o collettive, androne, vani scala).

Art. 7

Autorizzazione all'agibilità o all'usabilità degli edifici

1. Per gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi edilizi in tutto o in parte di ricostruzione o sopraelevazione o da interventi che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio stesso o degli impianti, oppure adibiti ad uso diversi da quelli originari, deve essere richiesto il certificato di agibilità o presentata la dichiarazione del direttore lavori o di altro professionista abilitato, che attesti la conformità dell'opera e la sua agibilità, sulla base del rispetto della procedura e modalità indicati negli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod., e di quanto previsto nella vigente legislazione regionale in materia, a cui si rimanda.

Art. 8

Requisiti per il rilascio del certificato di agibilità e d'uso

1. Il rilascio del certificato di agibilità o d'uso oltre a quanto previsto nel precedente art. 7, è subordinato ai seguenti requisiti: dotazione di acqua potabile, dotazione di idonei servizi igienici ed adeguato sistema fognario di smaltimento delle acque piovane, materie escrementizie e conduttive di scarico in perfetto stato di impermeabilità, nonché di adeguate canne fumarie.

2. Si riterranno causa di insalubrità:

- il sovraffollamento di abitanti rispetto ai valori guida degli edifici residenziali pubblici;
- la mancanza di luce ed aria con riferimento ai prescritti requisiti illuminino-ventilanti;
- l'umidità permanente;
- l'insufficiente altezza dei locali in relazione alle altezze standard;
- l'ubicazione sotterranea degli spazi residenziali;
- la mancanza di acqua salubre;
- la cattiva condotta di smaltimento.

Art. 9

Requisiti minimi dei locali e degli alloggi

1. Negli edifici residenziali, gli alloggi debbono rispettare le caratteristiche di cui al D.M. 5 luglio 1975 e ss.mm.ii., secondo quanto indicato nei seguenti commi.

2. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti e a mq. 10 per ciascuno dei successivi.

3. Gli alloggi costituiti da una sola stanza non possono avere superficie inferiore a mq. 28 se per una persona ed a mq. 38 se per due persone.

4. Tutti gli ambienti abitativi devono essere provvisti di finestra apribile, su spazi scoperti di dimensioni idonee sotto il profilo igienico e sanitario.

5. Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un bagno completo di tutti gli apparecchi igienici (lavabo, vaso, bidet, vasca o doccia).

6. Sono consentite le cucine in nicchia, eventualmente annesse al pranzo-soggiorno, purché comunichino ampiamente con quest'ultimo e siano munite di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

7. I locali di cui al precedente articolo 6, comma 2, devono avere le caratteristiche minime descritte ai successivi commi.

8. Altezza:

a) Locali di categoria A: altezza minima netta, misurata da pavimento a soffitto, m. 2,70. Qualora si intenda usufruire dei contributi di cui alla legge n. 457/1978, l'altezza dei locali non potrà essere superiore a m. 2,70 e per i Comuni montani al di sopra dei 1.000 m. sul livello del mare, può essere ammessa una altezza minima di m. 2,55.

Nel caso di soffitti inclinati, l'altezza media per locali di categoria A deve corrispondere ai minimi sopra descritti con un minimo nel punto più basso di m. 1,60.

b) Locali di categoria B: altezza misurata come al precedente punto a) non inferiore a m. 2,40 e non superiore a m. 2,70 a sensi della richiamata legge n. 457/1978.

c) Locali di categoria C: altezza minima non inferiore m. 2,20, con esclusione degli androni e dei vani scala. I locali destinati a autorimesse private, depositi o ripostigli la cui altezza utile superi i m. 2,40 sono considerati ai fini del calcolo della superficie utile.

9. Dimensioni e dotazioni:

a) Locali di categoria A: le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se singole, di mq. 14 se doppie. Le stanze di soggiorno non possono avere superficie inferiore a mq. 14.

b) Locali di categoria B: nei locali destinati a servizi igienici deve essere previsto uno spazio per la lavatrice con relativi attacchi e scarichi.

10. Illuminazione e ventilazione.

a) Tutti i locali appartenenti alle categorie A devono essere dotati di aerazione e illuminazione naturale diretta. Detti locali devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da consentire un'uniforme distribuzione della luce nell'ambiente.

- b) Locali di categoria B e C: in tali locali il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/12 e in nessun caso la superficie delle finestre può essere inferiore a mq. 0,80. E' consentita l'installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che:
- 1) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata;
 - 2) gli impianti siano collegati ad acquedotti con funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
 - 3) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera. I locali destinati a servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A.

Deve sempre esistere un disimpegno, salvo il caso che si tratti di un'unità immobiliare dotata di più servizi igienici almeno uno dei quali deve avere il disimpegno. Se il locale destinato a servizi ha accesso da un locale di categoria A deve essere unicamente asservito a tale locale.

Art. 10

Piani interrati, seminterrati e sottotetti

1) Piani interrati.

Sono considerati piani interrati quelli che si sviluppano completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione del terreno esterno all'edificio.

I locali dei piani interrati possono essere utilizzati esclusivamente per le destinazioni specificate all'art. 6, comma 2, lett. C) a condizione che, fatte salve eventuali prescrizioni particolari in relazione alla destinazione d'uso, sia garantito l'isolamento dall'umidità e sia assicurato il ricambio d'aria.

Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato un impianto di sollevamento delle acque, onde evitare inconvenienti di carattere igienico.

2) Piani seminterrati.

I locali seminterrati non possono essere destinati ad abitazione, ad eccezione dei casi qui di seguito indicati.

Le unità di abitazione realizzate su terreni in pendenza naturale potranno essere considerate abitabili, qualora più della metà del perimetro dell'unità abitativa stessa abbia il pavimento fuori terra.

Lungo il perimetro residuo potranno essere realizzati soltanto locali per le destinazioni d'uso consentite nei piani interrati.

Devono inoltre essere soddisfatte tutte le altre condizioni relative all'aerazione, alle dimensioni e all'isolamento dall'umidità.

3) Sottotetti.

I locali sotto le falde del tetto, a seconda delle caratteristiche e dei requisiti possono essere classificati come abitabili o non abitabili.

Art. 11

Isolamento dall'umidità

1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici.

2. I locali abitabili posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante (a sistemazione avvenuta), debbono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio. Tale solaio deve essere distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata (di spessore non inferiore a 40 cm.). I pavimenti debbono essere isolati mediante materiale impermeabile in strati continui.

3. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante (a sistemazione avvenuta), deve essere prevista un'intercapedine aerata che circondi detti locali per tutta la parte interrata.

4. L'intercapedine deve avere una cunetta più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili e larghezza pari ad un terzo della sua altezza.

5. Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini, purché si riservi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi o altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere.

6. Le griglie di aerazione delle intercapedini o pozzi luce eventualmente aperte sul marciapiede debbono presentare resistenza alle ruote di un automezzo e debbono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.
7. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione su vespaio aerato di ciottoli.
8. Il solaio dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quella della falda freatica e a quello di massima piena delle fognature come individuato dalla relazione geologica e dalla scheda del terreno.
9. Tutte le murature debbono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto del piano di calpestio più basso.
10. A protezione delle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili, coperture piane (su tutto l'edificio o su parte di esso) vanno impermeabilizzati con materiali in strati continui e devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi ristagno di acqua (pendenza minima dal 2 al 3%), curando in particolar modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni.

Art. 12

Rifornimento idrico

1. Ogni abitazione deve essere provvista di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia, pari ad un minimo di 90 mc. per anno.
2. Nelle zone prive di acquedotto comunale, essendo gli usi civili prioritari ed insopprimibili, l'acqua per uso civile può essere prelevata da pozzi freatici o profondi, ma, in tal caso, l'apertura del pozzo dovrà essere autorizzata dalla Regione e, comunque, dichiarata potabile degli organi competenti.
3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costituiti a regola d'arte. Qualora gli edifici abbiano locali abitabili col pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiature per il sollevamento dell'acqua.

Art. 13

Allacciamento alla rete del gas

1. Per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas, l'utente dovrà eseguire l'impianto interno secondo le norme vigenti.

Art. 14

Impianti elettrici

1. In qualunque costruzione l'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle vigenti normative.
2. Tutti gli impianti tecnologici in genere ed elettrici in particolare devono, inoltre, rispettare le disposizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e succ. mod. ed ai restanti vigenti articoli della legge 5 marzo 1990, n. 46 e succ. mod..
3. Tutti i materiali ed apparecchi impiegati devono essere conformi alle specifiche norme nazionali ed europee in materia di sicurezza degli impianti ed apparecchiature (norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo), e devono essere muniti di marchio di qualità rilasciato da istituti autorizzati o comunque costruiti in rispondenza alla regola dell'arte e certificati tali dal costruttore. Inoltre, a seconda della destinazione d'uso dei locali, dovranno essere rispettate le normative e le prescrizioni specifiche sia nell'esecuzione che nella scelta dei materiali.
4. Alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (da redigere nel rispetto dei modelli contenuti negli Allegati I e II dello stesso D.M. n. 37/08 ovvero, se del caso, nel rispetto dei modelli modificati o integrati con eventuale ulteriore decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica rispetto a quelli approvati con gli Allegati I e II al D.M. n. 37/2008), nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 15

Ventilazione meccanica

1. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale in tutti i locali, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
2. I locali destinati a servizi igienici e bagni, le scale ed i relativi disimpegni negli edifici di abitazione individuale e collettiva possono essere illuminati ed aerati artificialmente, nel rispetto delle normative vigenti.
3. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per ogni servizio, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione ovvero, negli edifici con più di cinque piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua, posto sulla copertura.
4. In caso di edifici preesistenti, per recuperi senza incrementi di carico urbanistico, fatte salve le dinamiche famigliari, è ammessa per le aerazioni forzate, la fuoriuscita a parete, fatti salvi i diritti di terzi.
5. La ventilazione artificiale dei locali soggetti a specifica norma di legge o regolamentare deve essere realizzata nel rispetto di tali normative.

Art. 16

Eliminazione delle emissioni atmosferiche

1. Negli edifici civili, tutti i locali classificati come cucine devono essere dotati di canne per l'eliminazione di fumi e vapori opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura dell'edificio; tutti i locali destinati a servizi igienici, se sprovvisti di apertura verso l'esterno, devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata con scarico sulla copertura.
2. Gli impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo, nonché gli apparecchi a fiamma libera (camini, stufe ecc.) devono essere muniti di canne fumarie costruite in materiale idoneo resistente al fuoco ed impermeabili ai gas, qualora siano prevedibili temperature elevate, le strutture aderenti alle canne fumarie dovranno essere protette con materiali isolanti: in questi casi sono da evitare i contatti col vano ascensore.
3. Tutti i locali adibiti ad uso di cucina nelle abitazioni debbono essere provvisti di aeratori o di cappe che convogliano i vapori ed i prodotti della combustione immettendoli in canne murali prolungate sino al tetto ed elevate sopra di esso di quanto stabilito dal regolamento edilizio, per evitare che le esalazioni ed il fumo diano molestia o creino pericoli per gli edifici vicini.

Art. 17

Case coloniche

1. Le case coloniche sono soggette a tutte le disposizioni relative alle comuni case di civile abitazione.
2. Per i requisiti particolari o derogatori, si fa riferimento alle disposizioni del regolamento edilizio comunale.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della presente deliberazione nel termine previsto per la pubblicazione.
2. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter dell'approvazione ed entreranno in vigore alla scadenza dello stesso termine, salvo che non siano dichiarate urgenti.

APPENDICE
MODELLO PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEGLI ALLOGGI

COMUNE DI CROPANI

Prot. n. _____

Data _____

- Al Servizio di Polizia Municipale
 Al Responsabile del Settore Tecnico

SEDE
SEDE

OGGETTO: Verifica delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi.

Il sottoscritto Ufficiale di Anagrafe, a norma dell'art. 1 della legge 1228/1954, come integrata dalla legge n. 94/2009, chiede di voler verificare le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile sito in questo Comune Via/Piazza _____ n. _____ interno _____ in cui il/la Sig./ra _____ telefono _____ intende fissare la propria residenza unitamente ai seguenti familiari:

Ciò premesso, si prega riferire con l'unito modulo le condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio in narrativa.

Timbro

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

COMUNE DI CROPANI

Il sottoscritto, in relazione alla richiesta che precede, a seguito di sopralluogo effettuato nelle seguenti date presso l'abitazione del/la Sig./ra _____ sita in questo Comune Via/Piazza _____ n. _____ interno _____

Visto il regolamento comunale per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi

R I F E R I S C E

NO

SI

L'alloggio ha ottenuto il certificato di abitabilità

superficie totale dell'abitazione (art. 5 reg. comunale)	mq. _____
stanze da 2 letti	mq. _____
stanze da 1 letto	mq. _____
stanza di soggiorno	mq. _____
persone che convivono abitualmente nell'appartamento	n. _____

Altezza interna dei locali (art. 5 reg. comunale):

A) Ambienti abitativi (*soggiorno, sala da pranzo, camere da letto, cucina, ambienti abitabili in genere*)

B) Vani accessori all'interno dell'alloggio (*servizi igienici, ripostigli, stanze prive di finestre, ambienti di servizio in genere*)

C) Locali accessori esterni (*autorimessa, lavanderia, cantina, ecc.*)

NO

SI

Altri requisiti:

NO

SI

allacciamento alla rete idrica

» » » elettrica

SI

NO

» » » fognatura

NO

SI

l'impianto elettrico è a norma?

NO

SI

vi è ventilazione naturale?

===► vi è ventilazione meccanica?

NO

SI

SI

NO

NO

SI

esistono tracce di umidità permanente?

i locali adibiti ad uso cucina sono

provvisti di aeratori o di cappe?

dalle condizioni sopra indicate e/o da altri elementi emersi (da riportare nelle "osservazioni") si desume che l'alloggio soddisfa le condizioni igienico-sanitarie previste dal regolamento comunale?

Osservazioni: _____

Timbro

IL FUNZIONARIO INCARICATO